

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)824

Vol. 1981/0231

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 824 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1981

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che dispone talune misure provvisorie di conservazione
e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai
pescherecci battenti bandiera della Norvegia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 824 def.

RELAZIONE

Le consultazioni fra le delegazioni della Comunità e della Norvegia sui loro diritti di pesca reciproci per il 1982 non si sono concluse in tempo per permettere l'adozione, prima del 31 dicembre 1981, di un regolamento del Consiglio stabilente un regime definitivo di pesca, per il 1982, per le navi norvegesi operanti nella zona di pesca della Comunità,

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca reciproche a partire del 1° gennaio 1982, è necessario che la Comunità adotti un regime provvisorio per la pesca delle navi norvegesi nella zona di pesca della Comunità applicabile dal 1° gennaio e fino all'entrata in vigore del regime definitivo per il 1982. La Commissione ritiene che il regime definitivo potrà entrare in vigore il 1° aprile 1982. Propone pertanto che il Consiglio adotti un regolamento stabilente un regime provvisorio che autorizzi le navi norvegesi a pescare nella zona comunitaria dal 1° gennaio fino al 31 marzo 1982.

Le dette consultazioni hanno risultato, il 19 dicembre 1981, con un progetto d'accordo siglato. I convenzioni previste nel progetto di regolamento qui accluso sono conformi al detto progetto d'accordo.

La Commissione propone che il Consiglio adotti il regolamento del quale il progetto è qui accluso, prima del 31 dicembre 1981.

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del

**che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle
risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera della Norvegia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile adottare anteriormente al 31 dicembre un regime definitivo per la pesca da parte di pescherecci norvegesi nella zona di pesca della Comunità, conformemente alle conclusioni delle consultazioni svoltesi;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche dei pescherecci delle due parti nella zona di pesca dell'altra, le due parti si sono messe d'accordo su dei regimi provvisori reciproci; che è quindi necessario che la Comunità adotti immediatamente il regime così convenuto autorizzante la pesca dei pescherecci norvegesi nella zona di pesca della Comunità dal 1 gennaio 1982 al 31 marzo 1982

considerando, di conseguenza, che detta misura deve essere adottata a titolo provvisorio, fatta salva la sua successiva inclusione in un sistema definitivo da attuare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda ai pescherecci delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che a norma dell'accordo sulla pesca del 1964 tra il Regno Unito e la Norvegia i pescherecci

norvegesi sono autorizzati a pescare il palombo e lo squalo elefante in determinate zone comprese tra 6 e 12 miglia nautiche dalle linee base del Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca dei pescherecci battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' N sono autorizzate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1982 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno a 12 miglia nautiche calcolate a partire dalle linee di base utilizzate per la delimitazione delle acque territoriali degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche calcolate a partire dalle linee base della Danimarca;

b) la pesca al palombo ed allo squalo elefante è autorizzata nelle zone definite nell'allegato II.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

(1) GU n. L 226 del 29.8.1980, p.48

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. I pescherecci che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. I pescherecci di cui al paragrafo 1, eccettuati quelli che svolgono attività di pesca nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione dei pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e nella sottozona NAFO 1 sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. La pesca nelle altre divisioni CIEM dei pescherecci che hanno più di 200 tonnellate di stazza lorda sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

3. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze non superi:

— 13 per la pesca al sebasto marino;

— 24 per la pesca al gambero boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM XIV, nella suddivisione CIEM V a) e nella sottozona NAFO 1.

Tuttavia, il numero di pescherecci che contemporaneamente pescano gamberi boreali non può superare 18 per mese:

4. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 2 a tutti i pescherecci per cui le autorità norvegesi richiedono una licenza.

5. Ciascuna licenza è valida per un solo peschereccio. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

6. Le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere annullate per emetterne di nuove; l'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.

7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste nel presente regolamento.

8. Per un periodo al massimo di 12 mesi non può essere rilasciata alcuna licenza ai pescherecci nei confronti dei quali non siano state adempiute le obbligazioni previste nel presente regolamento.

9. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 849/81⁽¹⁾ che sono valide sino al 31 dicembre 1981 rimarranno valide sino al 31 gennaio 1982 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca alla molva, alla molva blu, al brosmio e al sebasto marino, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della « lenza lunga » (palangresi).

(1) GU n. L 87 del 1.4.1981, p. 8

Articolo 6

L'utilizzo di reti a strascico e con ciancio per la cattura di specie pelagiche è proibito nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche ai pescherecci.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome del peschereccio e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile durante il periodo 1 gennaio — 31 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

• ALLEGATO I

Contingenti di pesca

(in t)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a) (1) + VII d), e), f), h) + IIA	16.000
Aringa	CIEM VI a) (2)	6.000
Spratto	CIEM IV	60.000
Merluzzo	CIEM IV	8.000
Eglefino	CIEM IV	18.000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (3)	26.000
Merlano	CIEM IV	7.000
Passera	CIEM IV	5.000
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50.000(3)
Melù	CIEM II, V a), VI a) (2), VI b), VII (4), XIV	120.000
Molva blu	CIEM IV, V b), VI, VII	1.000(5)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b), VI, VII	20.000(5)(6)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	2.000(7)
Squalo elefante (8)	CIEM IV, VI, VII	800(7)
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	500
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO I (9) CIEM XIV + V a)	850 1.750
Ippoglosso nero	NAFO I CIEM XIV + V a)	600(10) 600(10)
Altre specie (ad eccezione delle catture accessorie di sugarello)	CIEM IV	5.000

(1) Limitata ad occidente della linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(2) A nord del 56°30' N.

(3) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a) a nord del 56°30' N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.

(4) Ad ovest del 12° O.

(5) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questo percentuale può essere oltrepassato nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su luogo specifiche di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1.000 tonnellate di cui al massimo 300 tonnellate di merluzzo.

(6) Di cui 17 000 tonnellate al massimo di molva o 7 000 tonnellate al massimo di brosmio.

(7) Questo contingente non include le catture effettuate nelle zone di cui all'allegato II.

(8) Fegato di squalo elefante.

(9) A sud del 68° N.

(10) Le catture accessorie di merluzzo e d'ippoglosso non possono superare 10 % per ogni specie.

ALLEGATO II

Zona compresa tra 6 e 12 miglia dalle linee base del mare territoriale del Regno Unito

- a) *Pesca al palombo*: le zone che si estendono da una linea in direzione ovest di Ard an Runair (North Uist) a nord fino ad una linea in direzione est di Start Point (Orkney), comprese le zone intorno alle isole Flannan e Shetland ed alla Fair Isle ed alle isole al largo del gruppo di St Kilda, North Rona Sulisker, Sule Skerry e Stack Skerry.
- b) *Pesca allo squalo elefante*: le stesse zone fissate per il palombo, nonché la zona compresa tra una linea in direzione ovest del Mull of Oa (Islay) e una linea in direzione ovest di Ard an Runair.

ALLEGATO III

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca.
 - 1.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - 1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. il sistema di pesca utilizzato.
2. Per le attività di pesca effettuate nella sottozona 1 NAFO e nelle divisioni CIEM XIV e V deve essere usato il seguente giornale di bordo.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA ZONA NAFO 1

Nome del peschereccio				Numero della licenza comunitaria		Numero della licenza canadese		Data Giorno Mese Anno			Posizione a mezzogiorno (GMT) Latitudine Longitudine Divisione NAFO (19)				
Numero esterno di identificazione															

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione			Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)										
				Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO				Merluzzo (101)	Scorlano di Norvegia (103)	Ippoglossso nero (118)	Ippoglossso (120)	Pesce sorscio (168)	Lupo marino (188)	Mormora (340)	Gamberi (639)			
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
										conservati										
										rigettati in mare										
				Totale parziale per la giornata						conservati										
										rigettati in mare										
				Totale per il viaggio						conservati										
										rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)																				
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)																				
TOTALE																				

Osservazioni

Firma del comandante

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave:

1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca;

1.1.2. nella parte delle sezioni 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o Canada:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;

c) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave:

1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.4;

b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi, trasportati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità quando la nave è entrata nella zona;

1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f):

g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente;

1.3. Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV;

1.4. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2:

a) gli elementi indicati al punto 1.4;

b) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente;

c) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;

1.5. a) il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante;

b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;

c) il numero di serie della trasmissione;

- d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio;
- e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 24 189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Skagen	OXF
Blavand	ONB
Ronne	OYF
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNE
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonhaven	GND
Portsmouth	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI
Holstensborg	OYS
Godhavn	OZM
Thorshavn	OXJ
Værdstasjon Færingerhamn	22239
Bergen	IGN
Farsund	IGZ
Floro	LGL
Rogaland	LGQ
Tjome	LGT
Ålesund	LGA

Central Godthåb

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre di identificazione esterna;

- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
 - gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio, all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: IN;
 - messaggio, all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: OUT;
 - messaggio settimanale: WKL;
 - messaggio di preavviso di partenza della zona di cui al punto 1.1.2: NL;
 - la posizione geografica;
 - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca;
 - la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
 - i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie usando il codice di cui al punto 5;
 - la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture;
 - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
 - i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - il nome del comandante;
 - i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.
5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
 - B: nasello (*Merluccius merluccius*)
 - C: ippoglosso nero (*Rheinhardtius hippoglossoides*)
 - D: merluzzo (*Gadus morrhua*)
 - E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
 - G: sgombro (*Scomber scombrus*)
 - H: suro (*Trachurus trachurus*)
 - I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
 - J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
 - K: merlano (*Merlangus merlangus*)
 - L: aringa (*Clupea harengus*)
 - M: cicerello (*Ammodytes* sp.)
 - N: spratto (*Clupea sprattus*)
 - O: passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q: molva (*Molva molva*)
 - R: altri

-
- S: gamberetti (Penaeidae)
 - T: acciughe (Engraulis encrasicolus)
 - U: sebaste (Sebastes sp.)
 - V: passera americana (Hypoglossoides platessoides)
 - W: calamaro (Illex)
 - X: limanda (Limanda ferruginea)
 - Y: melu (Gadus poutassou)
 - Z: tonno (Thunnidae)
 - AA: molva azzurra (Molva Dypterygia)
 - BB: brosmio (Brosme brosmie)
-